



COMUNE DI PEVERAGNO

PROVINCIA DI CUNEO
Piazza P. Toselli n. 30 - Tel. 0171.33.77.11 - Fax 0171.33.90.85 - C.A.P. 12016
E-mail: peveragno.com@cnet.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

La convocazione

Art. 1

La Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora bene indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio Comunale è la Sala Consiliare.
3. In particolari circostanze il Sindaco potrà disporre in merito alla convocazione del Consiglio Comunale in altra idonea sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 2

La notifica dell'avviso di convocazione

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno), deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere Comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata indicazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. La notifica deve pervenire al Consigliere Comunale almeno 5 giorni liberi prima della data di convocazione se la seduta è ordinaria, 3 giorni liberi prima della data di convocazione del C.C. in seduta straordinaria e 24 ore prima se la seduta straordinaria è dichiarata urgente.
3. Per i Consiglieri Comunali residenti fuori Comune e che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 43 del C.C., la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale. Per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione dell'avviso di convocazione.

Art. 3

Deposito di documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri Comunali, presso la Segreteria del Comune, almeno 5 giorni prima della data della seduta ordinaria e almeno 24 ore prima se la seduta stessa straordinaria è urgente.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di chiedere e di ottenere copia dei documenti depositati e che, a suo giudizio, sono da ritenere rilevanti per la discussione.

Art. 4

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti, nel rispetto e con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 5

Numero legale e quorum delle votazioni

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono di 1^a e 2^a convocazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendo stato raggiunto il necessario quorum di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta sarà valida purché sia accertata la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tale scopo, il Sindaco ed a condizione che non siano stati aggiunti nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso vale e viene applicato il disposto di cui al 1° comma del presente articolo.
3. Il numero legale accertato per l'apertura della seduta si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di qualche Consigliere, non sostituito da altri sopraggiunti nel frattempo, abbia fatto venire meno il numero legale.
L'assenza temporanea non viene computata se non al momento della votazione e non comporta lo scioglimento automatico della seduta.
4. La proposta di deliberazione si considera approvata, quando abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
5. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti per la validità della seduta, ma non nel computo dei voti ottenuti e conseguiti dalla proposta.

Art. 6

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta deve essere dichiarata segreta ed il Sindaco deve, pertanto, assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano in discussione argomenti, scritti o meno all'O.d.G., che interessano persone, non appartenenti al Consiglio, individuate o facilmente individuabili.

CAPO II

L'ordine del giorno

Art. 7

Redazione-Pubblicità

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere notificato con il relativo avviso di convocazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del presente Regolamento.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'O.d.G. viene affissa negli esercizi pubblici e nelle bacheche di cui il Comune abbia la disponibilità e consegnata, peraltro, agli organi di stampa locali.

Art. 8

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata e presentata da un Consigliere Comunale.
2. La seduta del Consiglio Comunale non potrà essere dichiarata chiusa da parte del Presidente, se non risultano discussi, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli oggetti elencati nell'avviso di convocazione.

CAPO III

La discussione

Art. 9

La Direzione

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, concedendo la parola a chi ne abbia fatto richiesta, nell'ordine di presentazione delle richieste medesime.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione, senza limitazione di tempo e senza essere interrotto da interventi degli altri Consiglieri.
3. Su mozione di un Consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri Comunali. La limitazione, comunque, vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce e non può essere inferiore a 5 minuti.

Art. 10

Il comportamento dei Consiglieri

1. Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere Comunale deve osservare un comportamento corretto ed irreprensibile, conforme alla dignità dell'Assemblea consiliare.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Qualora le predette disposizioni non siano pienamente rispettate, il Sindaco rivolgerà al Consigliere un primo richiamo informale. In caso di ripetuta inosservanza delle norme comportamentali in oggetto, il Presidente dell'Assemblea ripeterà il richiamo formale, con contestuale verbalizzazione e con l'invito a desistere.
Qualora il Consigliere già richiamato all'ordine, con pervicacia e protervia, dovesse insistere nel suo atteggiamento, il Sindaco gli vietterà di proseguire, dichiarando chiusa la seduta quale misura estrema.
In tal caso il Presidente disporrà il rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta, da convocare con le modalità previste dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.

Art. 11

La verbalizzazione

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario Comunale che riassume i vari interventi dei Consiglieri Comunali.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di far inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto, anche il suo intervento sullo specifico argomento, dettando il contenuto in caso di testo ragionevolmente breve. Qualora la lunghezza dell'intervento lo consigli, il testo scritto sarà integralmente inserito nel verbale.
3. Nel caso di cui al precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato dal Consigliere interessato al Segretario Comunale anche dopo la chiusura della discussione, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che la consegna avvenga prima della chiusura della seduta.
4. E' previsto l'uso di un idoneo impianto di registrazione nel corso delle sedute del Consiglio Comunale.
E' consentito, peraltro, l'uso del registratore da parte del pubblico presente nella sala consiliare.
E' vietato l'uso di videoregistratori per la ripresa delle sedute consiliari, senza l'autorizzazione del Sindaco - Presidente.

Art. 12

Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente

1. Prima di procedere all'esame ed alla discussione dei vari argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco chiede al Segretario Comunale di dare lettura ai verbali della precedente seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere Comunale presente alla precedente seduta può chiedere che siano inserite nel verbale di cui al precedente comma, eventuali, brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, nel pieno ed assoluto rispetto dell'intangibilità del verbale originario, garantita penalmente.
3. L'approvazione del verbale ha la natura di presa d'atto che quanto in esso contenuto e riferito corrisponde, sostanzialmente, a quanto detto e verificato nel corso della seduta.

Art. 13

La dichiarazione di voto

1. I Capigruppo Consiliari hanno diritto alla chiusura della discussione sul singolo argomento all'ordine del giorno e prima della votazione della proposta di deliberazione, a richiesta, di riepilogare, in forma sintetica, la posizione del proprio gruppo, con una dichiarazione di voto, espressa verbalmente.

Art. 14

1. Per l'illustrazione di singoli argomenti all'ordine del giorno, possono - su espresso invito del Sindaco opportunamente notificato ai Sigg.ri Consiglieri - partecipare ai lavori esperti nella materia da trattare.

In tal caso, dopo l'introduzione dell'argomento in discussione, il Presidente concede la parola all'esperto.

2. Eventuali domande in merito agli argomenti esposti dall'esperto possano essere presentate esclusivamente dal Presidente.

I Consiglieri Comunali possono formulare direttamente domande all'esperto.

CAPO IV

I Gruppi consiliari e la Rappresentanza delle Componenti del Consiglio Comunale

Art. 15

I Gruppi Consiliari

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi Consiliari formati da almeno due Componenti, fatta eccezione per il caso in cui un Consigliere Comunale risulti l'unico eletto nell'ambito di una lista.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario Comunale nel corso della seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analogha dichiarazione viene comunicato ogni mutamento attinente all'appartenenza ai vari Gruppi.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti allo stesso raggruppamento.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario Comunale, in conformità a quanto stabilito in precedenza.
5. Il Segretario Comunale dà comunicazione al Consiglio Comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi nel corso della prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa e prima di ogni altro adempimento.
6. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei Dipendenti Comunali, i Gruppi Consiliari possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso 24 ore prima al Segretario Comunale per concordare la sede e la durata della riunione.

Art. 16

La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza consiliare

Quando la legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedano che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei Rappresentanti del Comune in seno agli Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, ai predetti adempimenti procede il Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio palese, con voto limitato ad un solo nominativo, fatte salve eventuali e diverse disposizioni di legge.

Capo V

Gli istituti di controllo

Art. 17

Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto.
La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno 1/3 dei suoi componenti, il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni d'indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione.
La specifica deliberazione costitutiva stabilisce le modalità concernenti la composizione ed i compiti delle predette Commissioni.
La partecipazioni a queste ultime è assolutamente gratuita.
3. Qualora nelle Commissioni consiliari sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi rappresentanti dovrà avvenire ai sensi dell'art. 16 del Regolamento.

Art. 18

Le interrogazioni

1. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale, sia specifici.
Per interrogazione, più in dettaglio, s'intende la richiesta di conoscere:
 - a) se un fatto sia vero
 - b) se l'Amministrazione ne abbia conoscenza
 - c) se si sia presa o si stia per prendere una qualche decisione in ordine ad un oggetto.L'interrogazione, indirizzata, in forma scritta oppure orale, al capo dell'Amministrazione, non dà luogo a dibattito, né a nessuna votazione, ma consente solo all'interrogante di dichiararsi soddisfatto o meno.
2. All'interrogazione scritta il Sindaco è tenuto a dare risposta, scritta od orale, nel corso della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva.
3. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio Comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno.
Ad essa il Sindaco può dare risposta seduta stante o riservarsi di darla in tempi brevi e, comunque, nel corso della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva.

Art. 19

Le interpellanze

1. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di presentare al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi, sia di carattere generale, sia di carattere specifico.
Con l'interpellanza il Consigliere chiede al Sindaco di conoscere, relativamente ad un fatto:
 - a) i motivi della condotta sua o della Giunta Comunale;
 - b) gli intendimenti dei predetti organi.L'interpellanza, diversamente dall'interrogazione, genera un dibattito ed eventualmente una votazione, se trasformata in una mozione.

2. Il Sindaco è tenuto a fornire risposta, ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 20

Le mozioni

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere Comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'Assemblea.

Art. 21

Determinazione del tempo riservato alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Per ogni seduta consiliare viene assegnato un tempo massimo di 15 minuti per la trattazione delle eventuali interrogazioni, interpellanze e mozioni.

A ciascuno dei Gruppi esistenti in Consiglio viene concesso lo stesso periodo di tempo per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

Capo VI

La votazione

Art. 22

La votazione

1. Esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto, mette ai voti la proposta risultante dall'esame e dal dibattito.
2. L'espressione del voto avviene, normalmente, per alzata di mano, salvo eventuali, diverse forme di votazione, decise di volta in volta e tenuto conto che la votazione deve essere palese, eccettuati i casi in cui la legge preveda quella segreta.

Art. 23

L'astensione degli interessati

1. Il Consigliere Comunale deve obbligatoriamente astenersi dalla partecipazione alla seduta, allontanandosi opportunamente dalla sala consiliare, quando siano in discussione temi od argomenti ai quali egli, personalmente e/o suoi parenti o affini entro il 4° grado, abbiano interesse tale da imporre "ex-lege" l'astensione.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere Comunale di dichiarare il suo interesse personale - appena viene letto il titolo dell'argomento che l'Assemblea deve esaminare e discutere - allontanandosi dalla sala consiliare subito dopo la chiara ed esplicita ammissione dell'interesse e senza ulteriori precisazioni o dichiarazioni.

Art. 24

La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interesse personale di qualche Consigliere Comunale derivante dall'argomento posto in discussione, enunciando chiaramente i motivi delle sue comunicazioni.
2. Il rilievo equivale a mozione che va posta, pertanto, immediatamente ai voti, no prima di aver dato la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della predetta mozione attinente all'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione, ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
4. Il Sindaco è tenuto a trasmettere, senza indugio, al Procuratore della Repubblica la copia dell'intero verbale della seduta consiliare, con la copia del presente regolamento.

Capo VII
La chiusura della seduta

Art. 25

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando venga constatato il venir meno del numero legale dei consiglieri presunti, stabilito dal Regolamento.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio di un punto all'ordine del giorno ad una seduta successiva del Consiglio Comunale, comporta "ipso facto" la cancellazione dell'argomento dall'elenco della seduta in corso e, nel contempo, la sua automatica inclusione nell'ordine del giorno della successiva riunione dell'assemblea consiliare.